DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1970

(73/243/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità (1), firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2),

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità (3), firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in appresso denominato l'«accordo interno», in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno (4), in particolare gli articoli 7 e 8,

visti i conti di gestione, il bilancio e il resoconto delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES) chiusi al 31 dicembre 1970,

vista la relazione redatta dalla Commissione di controllo, relativa ai conti dell'esercizio 1970, cui sono allegate le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo (5),

avendo esaminato le osservazioni fatte dal Parlamento europeo in merito alle operazioni dei Fondi di sviluppi in occasione della sua decisione del 9 maggio 1973 «sulla scarico della Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 e sulla relazione della Commissione di controllo», in appresso denominata «decisione di scarico»;

ricordando che secondo le disposizioni applicabili all' esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà scarico alla commissione della gestione finanziaria del Fondo;

facendo sue le altre osservazioni del Parlamento europeo, in particolare quelle che compaiono ai punti III, da 25 a 27, della sua decisione di scarico per l'esercizio 1970;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1970 risultano principalmente da contributi degli Stati membri, che assommano in totale a 370 milioni di unità di conto, e da talune entrate proprie del Fondo; che peraltro è stata concessa un'anticipazione di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) ammontante a 57 743 933 unità di conto;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1970 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni 229 e 233 della Commissione di controllo come riportato nell' allegato.

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.
(5) Questa relazione è disponibile presso le istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue i conti di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) al 31 dicembre 1970:

Per le entrate

nella somma di 371 496 409,93 u.c.

Per le spese (pagamenti)

nella somma di 383 124 529,41 u.c.

Articolo 3

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES) per l'esercizio 1970.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO

1. *Osservazione n. 229* della Commissione di controllo in merito ai ritardi riscontrati nell'esecuzione dei progetti di investimento e ai superi di spese che ne risultano.

Il Consiglio fa osservare che nella sua 237ª sessione del 2 e 3 aprile 1973 ha adottato una «Risoluzione relativa ai superi di spesa registrati in sede di esecuzione dei progetti finanziati dai Fondi europei di sviluppo». Infatti preoccupato delle incidenze non soltanto finanziarie ma anche politiche dei superi di spesa che portano ad un notevole aumento del costo finale delle realizzazioni, desideroso peraltro di conservare alle dotazioni dei Fondi europei di sviluppo il più alto potere d'intervento possibile a favore degli Stati, paesi e territori associati, esso ha in tale risoluzione approvato la politica seguita in materia dalla Commissione e ha constatato, con quest'ultima, che era opportuno completare le regole di gestione attualmente vigenti con talune nuove misure che permettano di assicurare una più efficace protezione contro i superi di spesa, misure enunciate nella risoluzione citata.

2. *Osservazione n. 233* della Commissione di controllo in merito al programma di formazione del personale dirigente e di controllo dell'ufficio che gestisce i trasporti nel Congo (OTRACO).

Il Consiglio prende atto che la Commissione di controllo intende fare osservazioni particolareggiate sull'esecuzione di tale programma di formazione non appena avrà potuto verificare la liquidazione definitiva delle pratiche ancora da esaminare e conviene di soprassedere all'esame delle osservazioni della Commissione di controllo al riguardo, nell'attesa di conoscere la sua presa di posizione definitiva.